

COMUNE DI AREZZO

*SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI*

CAPITOLATO D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE (S.A.D.)
ANNI 2024/2026**

INDICE

- ART. 1 – Oggetto dell'appalto**
- ART. 2 – Decorrenza e durata dell'appalto**
- ART. 3 – Importo dell'appalto**
- ART. 4 – Revisione dei prezzi**
- ART. 5 – Variazione in corso di esecuzione**
- ART. 6 – Caratteristiche del servizio**
- ART. 7 – Programmazione e svolgimento del servizio**
- ART. 8 – Personale addetto al servizio**
- ART. 9 – Gestione di eventi eccezionali e casi di forza maggiore**
- ART. 10 – Standard minimi di qualità del servizio – Verifica e controllo – Referente del servizio**
- ART. 11 – Svolgimento della gara**
- ART. 12 – Requisiti generali di partecipazione**
- ART. 13 – Stipulazione del contratto**
- ART. 14 – Copertura assicurativa e garanzie**
- ART. 15 – Spese contrattuali**
- ART. 16 – Nullità del contratto per motivi anti-corrruzione**
- ART. 17 – Legalità e prevenzione tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale**
- ART. 18 – Inizio dell'esecuzione ed eventuale spostamento dei termini**
- ART. 19 – Obblighi dell'aggiudicatario**
- ART. 20 – Personale e obblighi derivati. Clausole sociali.**
- ART. 21 – Accredimento**
- ART. 22 – Liquidazione della prestazione**
- ART. 23 – Flussi finanziari**
- ART. 24 – Sospensione dei pagamenti**
- ART. 25 – Subappalto e cessione dell'appalto**
- ART. 26 – Risoluzione del contratto**
- ART. 27 – Clausole risolutive espresse**
- ART. 28 – Esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Arezzo**
- ART. 29 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**
- ART. 30 – Penalità**
- ART. 31 – Modifiche organizzative e vicende soggettive dell'affidatario**
- ART. 32 – Diritto di accesso agli atti**
- ART. 33 – Controversie**
- ART. 34 – Trattamento dei dati personali**
- ART. 35 – Responsabile del progetto**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento per 24 mesi della gestione del servizio di assistenza domiciliare - di seguito abbreviata in SAD - così come previsto dalla L. R. T. n. 41/2005 e s.m.i., e dal Nomenclatore degli interventi e servizi sociali 2013 (codice voce G1). Il servizio è volto a dare risposte di tipo sociale: garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno ed evitare il ricovero in struttura.

Il servizio, quindi, contribuisce nel tempo ad offrire risposte concrete alle persone che si trovano in situazione di difficoltà per la perdita parziale dell'autonomia, concorrendo a rendere effettivo il diritto del soggetto al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, ritardando il più possibile o evitando l'istituzionalizzazione.

Utenti del servizio sono cittadini anziani, disabili psicofisici, adulti a rischio di emarginazione sociale carenti di autonomia e residenti nel Comune di Arezzo.

Sono altresì utenti del servizio i beneficiari delle misure previste nel "Piano di interventi per utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà", così come indicato nella nota prot. n. 1033/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del relativi alle seguenti annualità:

- Quota Servizi del Fondo Povertà anno 2018 CUP B51E18000510001
- Quota Servizi del Fondo Povertà anno 2019 CUP B19J19000470001
- Quota Servizi del Fondo Povertà anno 2020 CUP B19J20001210001
- Quota Servizi del Fondo Povertà anno 2021 CUP B11H21000090001

In particolare il SAD:

- è un servizio erogato al domicilio dell'utente, sulla base di un progetto individualizzato, attraverso l'intervento di figure professionali;
- il progetto assistenziale di SAD è di norma limitato nel tempo e rinnovabile tramite valutazione periodica dell'Assistente sociale, in base all'evoluzione dei bisogni;
- è rivolto a persone con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione che richiedono interventi di cura e di igiene della persona e dell'ambiente domestico, di aiuto nella gestione della propria vita quotidiana e dell'abitazione.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto, viste le specifiche esigenze di continuità e stabilità del servizio, è individuata per il periodo di **24 mesi** con decorrenza il 01/05/2024 o, comunque, a far data dalla stipula del contratto.

La decorrenza iniziale potrà subire slittamenti per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara di cui trattasi.

L'ente si riserva, per motivate ragioni, la facoltà, ai sensi dell'art. 17 comma 8 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di fare iniziare il servizio oggetto di gara prima della stipulazione del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Per i primi 6 mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal contratto, mediante semplice preavviso di 15 giorni inviato a mezzo PEC. In tale eventualità all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio eseguito, fermo restando l'obbligo di proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario per procedere al nuovo conferimento. Ove vi siano stati investimenti autorizzati e concordati con l'Ente, il cui periodo di ammortamento è riconducibile ad un tempo maggiore di quello impiegato nel servizio erogato, l'Ente Appaltante provvederà a corrispondere un risarcimento correlato all'effettivo danno subito.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

L'impresa, a fine contratto, è tenuta a far subentrare la nuova aggiudicataria nel servizio.

Sono compresi nella valutazione della regolare esecuzione del servizio i comportamenti diligenti nella fase di subentro.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto dal momento che l'unitarietà delle prestazioni crea la possibilità di ottimizzare e rendere flessibili le risorse ed integrare i livelli di prestazioni.

Il **fabbisogno orario stimato** del servizio, per 24 mesi, ammonta a 28.350 ore. Il **costo orario** del servizio oggetto dell'appalto (opzioni escluse) è stimato in € 21,9808/h IVA esclusa ed è stato quantificato in funzione del profilo professionale richiesto (C1) ed è composto dal costo della figura professionale sulla base del CCNL delle cooperative sociali (pari ad € 18,02/h senza i.t.) incrementato da una percentuale per spese generali e di gestione, spese di coordinamento ed utile per l'affidatario.

- Opzione “Quinto d'obbligo”. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- Opzione modulo “SAD Urgenza”. Ai sensi dell'art. 120 comma 1 D. Lgs. 36/2023, è prevista l'attivazione del modulo “SAD Urgenza”, qualora sia data esecuzione, nel Comune di Arezzo, al servizio di pronto intervento sociale (c.d. SEUS). Il fabbisogno orario previsto per il predetto modulo è di 60 ore totali. L'importo ritenuto necessario per l'attivazione del modulo è quantificabile in € 1.470,35 Il costo orario stimato del servizio di cui all'opzione SAD Urgenza è di € 24,5058/h IVA esclusa. Il costo tiene conto figura professionale dell'incremento dei costi necessari per l'esecuzione del servizio in stato di urgenza e della necessaria implementazione della linea telefonica dedicata.

QUADRO ECONOMICO	
Costo figura professionale C1 in base a CCNL cooperative sociali per intera durata dell'appalto (€ 18,02 x 28.350 ore)	€ 510.867,00
Coordinamento 7%	€ 35.760,69
TOTALE A Valore manodopera non soggetto a ribasso	€ 546.627,69
Costi generali 8% su A	€ 43.730,22
Utile d'impresa 6% su A	€ 32.797,66
DUVRI	€ 0,00
TOTALE B importo appalto al netto di IVA	€ 623.155,57
IVA 22% su B	€ 137.094,22
Importo per incentivi funzioni tecniche art 45 dlgs 36/2023	€ 12.463,11
ANAC	€ 410,00
TOTALE D totale generale	€ 773.122,90
Importo OPZIONE (c.d. Quinto d'obbligo) art. 120 c 9 dlgs 36/2023	€ 124.631,11
Importo OPZIONE Sad Urgenza art. 120 c 1 dlgs 36/2023 (compresa indennità turno)	€ 1.470,35
IVA 22% su OPZIONE	€ 27.742,32
TOTALE E importo per opzione con IVA	€ 153.843,78
TOTALE F totale generale con opzione iva inclusa (D+E)	€ 926.966,68

Il valore globale stimato dell'appalto è quantificato in € 749.257,03 Iva esclusa ed è composto da:

- importo complessivo dell'appalto: € 623.155,57 IVA esclusa
- importo opzione facoltativa ex art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023 (cd. Quinto d'obbligo): € 124.631,11 IVA esclusa
- importo opzione facoltativa ex art. 120 c. 1 D.Lgs. 36/2023 (Attivazione modulo SAD urgenza): € 1.470,35 IVA esclusa

L'importo dell'appalto soggetto a ribasso è quantificato in € 623.155,57 IVA esclusa in cui è compreso l'importo della manodopera non soggetto a ribasso (n.b. parere MIT n. 2154 del 19.07.2023 e relazione bando tipo 1/2023 ANAC: il ribasso percentuale va comunque applicato all'importo posto a base di gara comprensivo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso).

L'importo della manodopera non soggetto a ribasso è quantificato in circa € 546.627,69 IVA esclusa per l'intera durata dell'appalto.

Il CCNL applicato è quello del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Relativamente alle attività oggetto dell'appalto il Comune di Arezzo, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti. Poiché il servizio viene svolto presso le abitazioni degli utenti, in piena autonomia e con mezzi propri dalla ditta aggiudicataria, il DUVRI non risulta necessario e conseguentemente non vi sono costi ad esso legati.

ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il corrispettivo è soggetto ad adeguamento ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 36/2023, esclusivamente dietro richiesta scritta dell'affidatario, dal secondo anno di esecuzione del contratto, sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o, in alternativa sul sito istituzionale dell'ISTAT), con riferimento alla data del 31 agosto di ciascun anno, rispetto a quello del 31 agosto dell'anno precedente, previa istruttoria delle competenti unità organizzativa comunali, ferme le disposizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Il mancato accordo tra le parti circa la richiesta di revisione del prezzo non libera l'aggiudicataria dall'obbligo di prestazione del servizio e da ogni altra obbligazione contrattuale.

La richiesta di revisione dei prezzi da parte dell'affidataria non potrà essere in alcun caso retroattiva.

ART. 5 - VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di modificare in corso di esecuzione il contratto e l'aggiudicataria accetta di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute essenziali dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicataria se non sia stata preventivamente approvata dal RUP della Stazione Appaltante. Qualora siano effettuate da parte dell'aggiudicatario variazioni o modifiche non preventivamente approvate, queste non daranno titolo a pagamenti o rimborsi e comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Obiettivi del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) contribuisce nel tempo a offrire risposte concrete alle persone che si trovano in situazioni di difficoltà per la perdita parziale dell'autonomia, consentendo all'anziano/disabile/soggetto fragile di restare presso il proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, ritardando il più possibile o evitando l'istituzionalizzazione.

In particolare gli interventi sono diretti a cittadini anziani, disabili e soggetti fragili limitatamente ai residenti nell'ambito del Comune di Arezzo, con le seguenti *finalità*:

- aiuto alle persone per continuare a vivere nel proprio contesto e a mantenere soddisfacenti relazioni sociali;
- sostegno al ruolo della famiglia nella cura e nell'assistenza al proprio congiunto per mantenere intatta la sfera affettiva relazionale;
- attivazione delle capacità residue della persona e riduzione del ricorso alla istituzionalizzazione dell'anziano;
- integrazione tra interventi sociali, interventi sanitari e socio-sanitari forniti dalla Azienda sanitaria USL;
- intervento rapido in casi in cui si verificano situazioni di emergenza.

Pertanto l'operatore deve provvedere all'espletamento delle seguenti prestazioni:

- prestazioni igienico – sanitarie:
 - aiuto per la cura della persona: igiene personale, vestizione, assunzione dei pasti, bagno assistito, mobilitazione della persona, deambulazione;
 - interventi per la tutela igienico-sanitaria della persona e altri interventi di assistenza alla persona quali: controllo nell'assunzione dei farmaci, aiuto nell'uso di ausili in caso di necessità, rilevazione di segni o sintomi di malattie per la comunicazione al coordinatore del servizio, ai familiari e al medico di base;
- prestazioni di governo dell'alloggio e cura delle condizioni igieniche essenziali dell'abitazione in relazione alle prestazioni svolte;
- riordino della stanza, cambio della biancheria, lavaggio e stiratura vestiti, preparazione pasti;
- è rivolto a persone con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione che richiedono interventi di cura e di igiene della persona e dell'ambiente domestico, di aiuto nella gestione della propria vita quotidiana e dell'abitazione.

Organizzazione del servizio

Trattandosi di un servizio finalizzato a valorizzare la domiciliarità, le prestazioni saranno svolte principalmente presso gli ambienti di vita quotidiana degli utenti.

In situazioni eccezionali è richiesto all'aggiudicatario di accompagnare ed assistere il cittadino beneficiario dell'intervento presso luoghi di cura individuati e richiesti dall'Assistente sociale.

L'Assistente Sociale formula un piano d'intervento – controfirmato per accettazione dall'utente o da un suo familiare – per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare e predispone una scheda personale dove sono indicati:

1. i dati anagrafici dell'utente;
2. il tipo di intervento da realizzare con la modalità e la frequenza;
3. gli obiettivi e le modalità di verifica.

Tale scheda è consegnata all'impresa aggiudicataria che individua le modalità di svolgimento del servizio e il personale preposto alla sua esecuzione.

Il servizio deve essere attivato dalla ditta aggiudicataria solo ed esclusivamente previa

autorizzazione scritta del direttore del servizio o referente da lui individuato, che sarà comunicata tramite e-mail al coordinatore individuato dalla ditta aggiudicataria.

Per l'attivazione del servizio l'Assistente Sociale redige un PAI in collaborazione con il referente indicato dalla Ditta aggiudicataria.

Costi a carico della ditta

La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico dei seguenti oneri:

- spese per il personale impiegato nell'espletamento del servizio;
- spese per attività di coordinamento e di segreteria, per l'utenza e per l'amministrazione;
- spese per gli approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti per le attività collegate al servizio richiesto, compresi i materiali per l'igiene ambientale presso il domicilio dell'utente;
- spese per l'acquisto o noleggio di tutti i mezzi di trasporto, nonché per mantenerli in funzionalità ed efficienza manutentiva e dovrà provvedere alla sottoscrizione di adeguate polizze assicurative;
- eventuali costi per l'uso di mezzi propri degli operatori, utilizzati al fine del raggiungimento i luoghi in cui svolgere il servizio domiciliare;
- costi per accompagnamento eventuale degli utenti, fino ad un massimo di 500 km mensili (non sono previsti rimborsi chilometrici al di sotto dei 500 km mensili);
- spese per eventuali servizi aggiuntivi o migliorie proposte;
- spese per la sede operativa della ditta, fornita di utenza telefonica, connessione ad internet, posta elettronica e tutto quanto necessario per il corretto espletamento del servizio;
- spese per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni di assistenza domiciliare dovranno essere garantite, sulla base di quanto previsto dal Progetto Assistenziale Personalizzato redatto dall'Assistente Sociale di riferimento.

Per prestazione oraria si deve intendere la prestazione minima di 50 minuti e dalla stessa sono esclusi gli eventuali tempi di spostamento da un utente all'altro. In conseguenza di ciò per ogni persona verrà riconosciuto esclusivamente un periodo di tempo di 10 minuti per spostarsi da un utente all'altro. L'eventuale tempo aggiuntivo impiegato per gli spostamenti dell'operatore rimane a carico della ditta aggiudicataria.

Di regola il servizio si svolge per sei giorni la settimana (dal lunedì al sabato) e nell'arco orario dalle ore 7,00 alle ore 20,00. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire anche un servizio nei giorni festivi a fronte di situazioni d'emergenza e su richiesta dell'assistente sociale di riferimento

Modulo SAD Urgenza: durante la vigenza dell'appalto è prevista la possibile attivazione del modulo "SAD Urgenza". L'attivazione del modulo è soggetta all'attivazione, nel Comune di Arezzo, del servizio di pronto intervento sociale (c.d. SEUS). Il fabbisogno orario previsto per il predetto modulo è di 60 ore totali. Il servizio di assistenza domiciliare d'urgenza è attivato su richiesta dell'unità territoriale dedicata alle urgenze/emergenze; l'aggiudicatario deve avviare il servizio entro 8 ore dalla di richiesta di attivazione, effettuata dal referente dell'Amministrazione specificamente individuato. Il servizio d'urgenza deve essere garantito h24/24, quindi anche in orari in cui non è previsto il servizio di assistenza domiciliare ordinario. L'aggiudicatario deve pertanto garantire la reperibilità 24h con l'attivazione di un numero telefonico dedicato ed indicando un referente apposito.

Nell'offerta tecnica la ditta dovrà indicare le modalità di gestione degli interventi urgenti, che verranno valutati nel parametro "Modalità di gestione degli interventi urgenti" dei criteri di valutazione dell'offerta.

Si precisa che il numero delle persone assistite può variare a seconda delle necessità autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda la rendicontazione del servizio svolto, l'operatore economico gestore del servizio dovrà provvedere a redigere:

- Riepilogo dell'orario svolto dal singolo operatore (c.d. Time Card): il gestore del servizio

dovrà redigere per ogni operatore un tabella riepilogativa mensile in cui devono essere indicate le ore di lavoro e la tipologia di servizio svolto. Tale tabella riepilogativa deve essere sottoscritta sia dal singolo operatore che dal gestore del servizio.

- Riepilogo mensile dei servizi resi all'utente: per ciascun utente dovrà essere redatto un riepilogo, firmato dall'utente stesso oppure da un suo curatore/tutore/amministratore di sostegno, con la rendicontazione dell'orario svolto nel mese, con il seguente tracciato: giorno (lunedì, martedì...) - data (gg/mm/aaaa) – ora entrata (hh:mm:ss) – ora uscita (hh:mm:ss) – totale ore di servizio (hh:mm) – cognome e nome dell'operatore – prestazioni effettuate (o prestazione prevalente).
- Rendicontazione trimestrale delle ore di attività svolta e dell'importo fatturato/da fatturare.
- Rendicontazione mensile dei servizi svolti.

Il documento mensile riepilogativo del servizio svolto dovrà riportare le singole schede di sintesi per utente organizzate in ordine alfabetico, suddivise per tipologia di servizio.

Il riepilogo dovrà contenere infine una tabella riepilogativa dell'orario complessivo effettuato. Le somme indicate in tale prospetto dovranno corrispondere puntualmente al totale delle ore desunte dai singoli prospetti e costituiranno la base dati sui quali il Servizio Sociale svolgerà la propria attività di analisi e validazione delle ore.

L'operatore economico gestore del servizio, sarà inoltre tenuto a:

- redigere relazioni trimestrali sull'andamento del servizio mediante relazioni comprensive di eventuali segnalazioni su casi particolari;
- redigere ogni relazione richiesta dall'ufficio comunale;
- organizzare riunioni d'equipe con cadenze bimestrali, preventivamente concordate tra il Responsabile dell'Ufficio ed il soggetto aggiudicatario.

ART. 8 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'aggiudicatario del servizio, nel rispetto della normativa vigente, dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale, che sia capace ed in possesso delle qualifiche professionali previste per la figura professionale individuata. Tale requisito dovrà essere garantito anche per il personale incaricato delle sostituzioni.

La ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire un dettagliato elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio, con rispettive qualifiche e curricula. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

Il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio assegnato dovrà essere:

- in possesso del certificato di idoneità fisica;
- in possesso del profilo professionale di «Addetto all'assistenza di base alla persona» o equipollente, in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito di partecipazione al corso di formazione per «Addetto alla assistenza di base alla persona», di cui al nuovo Repertorio dei profili professionali della Regione Toscana, o di partecipazione a corsi equivalenti per durata e contenuto;
- esperienza nella gestione di interventi rivolti a portatori di handicap e anziani;

Inoltre, l'aggiudicatario sarà tenuto a verificare, con le modalità che riterrà opportune, il possesso nel personale delle seguenti capacità:

- attitudine e motivazione al lavoro con i soggetti fragili e non autosufficienti;
- capacità di fare fronte agli imprevisti ed alle situazioni di emergenza sociale;
- capacità di osservazione e comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- capacità di lavorare in gruppo;
- capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità.

Gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno eseguire le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio. Essi devono inoltre tenere una

condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti, restando vincolati al segreto professionale ed al rispetto della privacy.

Si richiedono altresì competenze quali la capacità di tenere e mantenere relazioni con gli utenti affidati, di far fronte a situazioni di emergenza nonché quella di possedere competenze operative nello svolgere in modo efficace lavori di assistenza alla persona.

La Ditta aggiudicataria dovrà mantenere la stabilità del rapporto tra operatore ed utente al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia. Il Comune di Arezzo si riserva di richiedere la sostituzione del personale, nel caso in cui si verificasse l'accertata incompatibilità.

Il personale dovrà essere messo a disposizione in misura adeguata alle necessità, in modo tale da svolgere il servizio anche nel caso di concentrazione degli operatori in particolari fasce orarie.

La ditta aggiudicataria:

- dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione di tutto il personale, per qualsiasi ragione assente, con le modalità che verranno indicate nell'offerta tecnica;
- dovrà impegnarsi, per quanto possibile, a garantire la massima continuità e stabilità nel rapporto operatore-utente, al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di natura fiduciaria;
- sarà obbligata ad attuare nei confronti dei dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti alla data del contratto, alle categorie di appartenenza dei suddetti dipendenti nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni in genere e dai contratti integrativi aziendali concordati a livello regionale. Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di verificare il puntuale adempimento di tale obbligo;
- sarà tenuta, ai sensi del CCNL di settore, all'aggiornamento ed alla formazione del proprio personale con orario retribuito, nella misura indicata nell'offerta tecnica presentata in fase di gara;
- sarà tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria protezione dell'impiego e sicurezza delle condizioni di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non li utilizzi in modo contrario alle norme vigenti.

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE GDPR 679/2016, l'aggiudicataria è tenuta a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e s'impegna a nominare, dandone comunicazione al Comune di Arezzo, un responsabile del trattamento dati. Qualora non venga effettuata tale comunicazione, verrà considerato Responsabile del Trattamento Dati il legale rappresentante dell'aggiudicataria.

Il personale deve partecipare a riunioni di servizio ogni qualvolta vengano indette senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

L'operatore economico concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di riassorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di stabilità occupazionale, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) così come disciplinato dal successivo art. 20 (Personale e obblighi derivati. Clausole sociali).

Infine, l'operatore economico concorrente, all'interno dell'offerta tecnica, dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio, con rispettiva qualifica ed allegare il relativo curriculum. L'aggiudicatario al momento della firma del contratto e, comunque, non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, trasmette al Comune di Arezzo i curricula relativi al personale impiegato nel servizio, da cui risulta il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

Autoveicoli e dotazioni di servizio

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare dovrà essere dotato

di autoveicoli messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria per l'eventuale trasporto di utenti o, in alternativa, di auto propria autorizzata dall'Aggiudicatario. Tali autoveicoli dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e in regola con le norme antinquinamento vigenti nel territorio di svolgimento del servizio, ivi compresi i territori esterni nell'ambito territoriale di competenza della Stazione Appaltante.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare l'impiego di personale munito di idonea patente di guida e l'utilizzo di tutti gli accorgimenti e dispositivi previsti/necessari/utili per la massima sicurezza dell'utente nelle varie fasce d'età.

Tutti i veicoli utilizzati dovranno avere idonea copertura assicurativa per i danni a carico dei Terzi trasportati, nonché dell'autista. L'Aggiudicatario sarà responsabile per tutti i danni a persone e/o cose conseguenti all'espletamento dell'accompagnamento o a cause ad esso connesse e/o conseguenti.

L'aggiudicatario deve altresì provvedere, a proprio spese, a dotare il personale di tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizi alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

Fornitura di materiali per l'espletamento del servizio

L'appaltatore si obbliga a fornire agli operatori dei servizi domiciliari vestiario, DPI e strumenti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste, anche ai fini della normativa vigente.

Tutto il materiale dovrà essere adeguato per quantità e qualità a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Nel caso di interventi che richiedano particolari precauzioni igienico-sanitarie atte a garantire l'incolumità degli operatori, l'aggiudicatario si obbliga a fornire i materiali di protezione a perdere.

Formazione e aggiornamento del personale

Il personale dell'aggiudicatario impiegato per l'esecuzione dell'appalto deve svolgere annualmente aggiornamento e formazione, senza alcun onere per l'Amministrazione, partecipando a corsi organizzati dall'aggiudicatario o da altri soggetti su tematiche ed argomenti attinenti lo svolgimento del servizio, oltre a quelli previsti dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il RUP ha la facoltà di verificare, in ogni momento, la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio. L'affidataria si assume la vigilanza disciplinare del proprio personale.

ART . 9 - GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI E CASI DI FORZA MAGGIORE

Gestione di eventi eccezionali

In caso di calamità o eventi atmosferici, eventi socio politici e/o sanitari eccezionali, il servizio sarà garantito nel rispetto delle norme nazionali e regionali di riferimento e del presente capitolato.

Per calamità si intendono, a titolo non esaustivo: terremoti, frane, dissesti, incendi, ecc...

Per eventi atmosferici eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: grandinate, trombe d'aria, alluvioni, ondate di freddo o caldo intenso, ...

Per eventi socio politici e/o sanitari eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: scioperi, manifestazioni sindacali o politiche, tumulti, emergenze epidemiologiche...

Casi di forza maggiore

L'Aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione, con il più celere mezzo possibile, dell'inizio/cessazione di qualunque evento di forza maggiore da cui possa derivare pregiudizio e ritardo nell'adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, attuando, contestualmente, ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi casi di forza maggiore quelli derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'affidatario non abbia potuto evitare, nonostante l'adozione di ogni idonea cautela imposta dall'ordinaria diligenza.

Non sono riconducibili a cause di forza maggiore, i danni derivanti dall'esecuzione negligente da parte dell'affidatario, il quale dovrà porvi rimedio a propria cura e spese, essendo altresì obbligato a risarcire l'Amministrazione di eventuali danni subiti.

ART. 10 - STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO – VERIFICA E CONTROLLO – REFERENTE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è responsabile del conseguimento degli obiettivi del servizio. Il Comune esercita le proprie funzioni di indirizzo, verifica e controllo; pertanto la rilevazione dei bisogni, l'individuazione dei destinatari del servizio, le modalità di intervento degli operatori, la definizione del programma personalizzato e la verifica dei singoli interventi sono di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali.

Il referente è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che possono insorgere.

In caso di assenza, dovuta a qualunque causa, deve essere garantita l'immediata sostituzione.

Il referente risponde della completa realizzazione dei servizi affidati, dell'organizzazione del personale ed ha il compito di mantenere i contatti con l'Amministrazione Comunale attraverso riunioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti contrattuali. Tutte le contestazioni fatte in contraddittorio con l'incaricato, s'intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

L'Amministrazione sottopone a controllo la qualità della prestazione mediante valutazione del servizio e della sua efficacia con l'utente e la famiglia.

I servizi oggetto del presente contratto, anche in ragione dell'utenza interessata, prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentono il costante monitoraggio della loro osservanza.

Gli standard minimi di qualità e le relative specifiche tecniche sono quelle riportate nel presente capitolato e quelli risultanti dall'offerta formulata dall'aggiudicatario.

Gli standard minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:

- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza impianti e lavoro;
- erogare al proprio personale la formazione e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- intrattenere i rapporti di correttezza con gli utenti;
- mettere in atto tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti.

Il progetto dovrà descrivere le modalità di controllo della qualità del servizio e le verifiche che verranno attuate per il controllo sui processi e sull'efficacia del servizio, nonché le verifiche sugli indicatori previsti dal sistema di accreditamento, previsto dalla normativa regionale (DPGR 3 marzo 2010 Regolamento 29/R del 2010).

ART. 11 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

La procedura negoziata verrà espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionali Toscana) secondo le modalità indicate nella lettera di invito/disciplinare di gara. Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. a) D.Lgs. 36/2023. Le offerte saranno valutate da una commissione tecnica all'uopo nominata, secondo le modalità ed i criteri indicati nella lettera d'invito/disciplinare di gara.

ART 12 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici, oltre ai requisiti di carattere speciale specificamente indicati nella lettera d'invito/disciplinare, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati nel D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori requisiti indicati nella lettera d'invito/disciplinare.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (c.d. FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023 sono causa di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 D.Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Diventa efficace l'aggiudicazione ai sensi degli artt. 18 e 17 c. 5 D.Lgs. 36/2023 – fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti – avrà luogo la stipulazione del contratto di appalto nei termini di legge.

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

1. il progetto ex art. 41 comma 12 D.Lgs. 36/2023
2. il presente Capitolato d'Appalto
3. l'offerta economica dell'aggiudicatario
4. l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario
5. il provvedimento di aggiudicazione

ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti, agli operatori impiegati a qualunque titolo inclusi i volontari, tirocinanti e figure similari e/o terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno del domicilio dell'utente o di altra sede autorizzata dall'amministrazione, incluse le fasi "in itinere", intendendosi che a riguardo ogni altro onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'aggiudicatario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti o soci lavoratori e si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai medesimi, o dagli utenti in carico, nell'ambito di tutte le attività oggetto dell'appalto, o ad esse anche solo semplicemente connesse, a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi.

L'aggiudicatario è unico responsabile dei danni che comunque dovessero derivare nell'espletamento del servizio e nell'utilizzazione delle attrezzature e mezzi propri – o autorizzati – dell'aggiudicatario. A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Al momento della firma del contratto, l'aggiudicatario dovrà aver stipulato le seguenti coperture assicurative aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

1. Polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o il personale che presta servizio a qualsiasi titolo nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto, sia presso le abitazioni private sia presso le strutture ospitanti, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:
 - RCT € 5.000.000,00 unico per sinistro;
 - RCO € 5.000.000,00 per unico sinistro;
 - Massimale per unico sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 10.000.000,00

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche:

- danni da somministrazione, preparazione, distribuzione di cibi e bevande,
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose che vi si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni cagionati a terzi con dolo o colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari;
- l'estensione della responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari;

- la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'amministrazione, dei suoi amministratori, dei suoi dipendenti;
- l'estensione della garanzia relativa alla responsabilità dell'aggiudicataria e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e prevenzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e per responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy;
- l'estensione ai danni da incendio a cose o fabbricati di proprietà di terzi cagionati durante l'esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore ad € 500.000,00

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

Deve essere considerato terzo l'amministrazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti.

Nel caso in cui la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all'amministrazione o al terzo danneggiato e dovranno rimanere ad esclusivo carico dell'impresa di assicurazioni.

Per l'intera vigenza contrattuale l'aggiudicataria è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 (trenta) giorni dalla rispettiva scadenza o dalle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza originaria.

2. Garanzia definitiva: ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve costituire ai sensi degli artt. 53 e 117 D.Lgs. 36/2023, una garanzia c.d. definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante si avvarrà della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha diritto di avvalersi della medesima garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono prestati i servizi.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, la quale provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara e la stipula del contratto, ivi comprese le variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti l'appalto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di mancato versamento di tutte o di una parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione tratterà la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati in relazione al tasso legale vigente.

ART. 16 – NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTI-CORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflage - revolving doors”. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 17 – LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto :

- Clausola n. 1- (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

- Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'impresa contraente s' impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s' impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compa-

gine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

ART. 18 - INIZIO DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE SPOSTAMENTO DEI TERMINI

L'esecuzione del contratto avrà inizio previa formale stipula del contratto nelle forme previste dalla legge, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del RUP e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso delle capacità a contrarre dell'impresa affidataria ed alla costituzione della cauzione e delle garanzie di cui all'art. 14 (copertura assicurativa e garanzie). Competono all'impresa, pur in pendenza di perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Qualunque fatto del Comune di Arezzo che obbliga il soggetto aggiudicatario a sospendere l'esecuzione del servizio o a ritardarlo, può costituire motivo di spostamento dei termini contrattuali. In tali casi l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione all'appaltatore.

Nel caso di spostamento di termini di esecuzione, l'appaltatore non può vantare alcuna pretesa risarcitoria. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa del Comune di Arezzo, l'appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto.

ART. 19 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto di affidamento utilizzando operatori professionalmente idonei. L'appaltatore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dipendenti e/o volontari, che saranno sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, concernenti l'orario di lavoro, le assicurazioni sociali e la previdenza degli infortuni. Il Comune di Arezzo è esonerato da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro a tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna a conformarsi alle modalità di rendicontazione indicate nel presente capitolato all'art. 7 (programmazione e svolgimento del servizio) ed a tutte le modalità che – in relazione al finanziamento del servizio in oggetto e per tutta la durata dell'appalto – si dovessero rendere necessarie e che il Comune di Arezzo provvederà a comunicare all'affidatario.

In particolare dovrà:

- presentare dichiarazione di nomina del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- produrre il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed inviarne copia all'appaltante;
- provvedere alla formazione del proprio personale in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

- provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla formazione del personale circa i rischi in cui possono incorrere in relazione agli ambienti in cui sono destinati ad operare, alle attrezzature eventualmente da utilizzare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare nelle varie situazioni di rischio.

Di tali adempimenti dovrà essere data specifica comunicazione all'Ente appaltante.

Inoltre l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- osservare, pena risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 D. Lgs. n. 165/2011, approvato con D.P.R. n. 62/2013 - nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo, che, ex art. 2 DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;
- osservare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) sulla tutela dei dati personali e applicarlo per quanto di propria competenza;
- essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- impegnarsi al rispetto delle clausole nn. 1 e 2 del Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, approvato dal Comune di Arezzo con DGC n. 515/2015 e stipulato nel mese di ottobre 2015 tra il Comune di Arezzo, la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Arezzo ed i Comuni della Provincia di Arezzo.

ART. 20 – PERSONALE E OBBLIGHI DERIVATI. CLAUSOLE SOCIALI.

Applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivante da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale occupato nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il contratto collettivo nazionale che dovrà essere applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto è il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”.

Gli obblighi relativi al predetto CCNL vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicataria, con riferimento al costo del lavoro ed agli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, è obbligata a rispettare, per tutti gli operatori, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali e quant'altro derivate dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con l'Amministrazione potrà essere mai configurato. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del CCNL e fino alla sua sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistica ed in materia di sicurezza sul lavoro (L. 123/2008 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); l'aggiudicataria s'impegna altresì a coordinare e cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché a predisporre, prima dell'inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.

L'aggiudicataria s'impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione

inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio, su richiesta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi della documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applica l'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023.

Stabilità occupazionale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera.

La mancata assunzione in tutto o in parte di detto personale da parte del soggetto affidatario del servizio, in virtù delle proprie modalità organizzative, è subordinata alla prova da fornire alla stazione appaltante, la quale, attraverso la presentazione di motivata e comprovata documentazione, ne valuterà la congruità.

L'Operatore economico dovrà presentare un **progetto di assorbimento** quale proposta attuativa della clausola sociale, rispetto al personale impiegato per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento, con riferimento ai lavoratori che beneficeranno della clausola sociale medesima nonché della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il documento dovrà essere firmato digitalmente e allegato nell'apposito spazio delle richieste denominato "Progetto di assorbimento" all'interno della piattaforma telematica START in conformità con le Linee Guida ANAC n. 13 del 13/2/2019.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte di questa stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le personale con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 57 D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso commesse o strumentali; una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 21 – ACCREDITAMENTO

I servizi oggetto del presente capitolato sono soggetti ad accreditamento ai sensi della L.R.T. n. 82 del 28/12/2008 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e relativo Regolamento di attuazione DPGR 29 / R del 03/03/2010 e s.m.i.

Qualora l'affidatario non risulti già accreditato dovrà, prima della stipula del contratto, ottenere l'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale, previa presentazione delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti da citato regolamento di attuazione. E' valido ai fini della presente procedura, l'accREDITAMENTO eventualmente già ottenuto presso altra amministrazione comunale della Regione Toscana.

Resta inteso che il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa regionale sull'accREDITAMENTO istituzionale dovrà essere mantenuto durante l'intera durata contrattuale a pena di risoluzione del contratto stesso.

ART. 22 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per il servizio verrà corrisposto alla Ditta un pagamento mensile, pari al servizio effettivamente espletato, con riferimento alle attività svolte mensilmente per gli utenti individuati dal Servizio Sociale. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte dell'amministrazione.

Le fatture devono essere intestate al Comune di Arezzo (P.I. 00176820512) ed inviate esclusivamente in formato elettronico, riportando i seguenti elementi:

- Codice Identificativo Gara (CIG): ...
- Codice Unico Progetto (CUP): ...
- Numero e data del provvedimento di aggiudicazione
- Numero del capitolo e dell'impegno di bilancio relativi al periodo in cui il servizio è stato prestato
- Ufficio che affida il servizio : Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo
- Indicazione della modalità di esigibilità dell'IVA (ai sensi dell'art. 1 comma 629 L. 190/2014)
- Dicitura “Servizio finanziato con.....”, la quale sarà comunicata dall'Amministrazione all'aggiudicataria

Il codice IPA per la fatturazione è il seguente: UFR1IJ.

L'Aggiudicatario s'impegna inoltre ad indicare in fattura qualsiasi dato o dicitura richiesta dall'Amministrazione, anche a fini di rendicontazione.

Il corrispettivo pagato tiene conto di qualsiasi costo d'impresa che la Ditta aggiudicataria si assume. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii., l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Il Comune di Arezzo dispone il pagamento a valere sulla ritenuta suddetta di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità e ove gli enti previdenziali non abbiano comunicato eventuali inadempienze.

ART. 23 - FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.. La Ditta dovrà pertanto assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto siano effettuati da soggetti formalmente individuati quali responsabili ed avvengano su conti correnti dedicati, nonché essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare la Ditta aggiudicataria si obbliga all'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati – anche non in via esclusiva – alla commessa pubblica in oggetto, registrando su tali conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto, nonché alla gestione dei finanziamenti.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto ex art. 3 comma 8 L. 136/2010, con conseguente incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di garanzia definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Arezzo di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 24 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune di Arezzo, al fine di garantirsi in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienza nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativo notifica all'aggiudicatario a mezzo PEC, indirizzata alla casella di posta certificata indicata nel contratto, preceduta da “fermo amministrativo” disposto con provvedimento dell'organo competente.

Trascorsi i suddetti tre mesi senza che lo stesso si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 25 - SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'APPALTO

Secondo quanto disposto dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del medesimo decreto.

Inoltre, ai sensi del citato articolo, non è ammesso il subappalto del servizio a causa della specificità del servizio in oggetto, il quale è rivolto ad utenti fragili e, quindi, richiede una gestione unitaria con modalità condivise di intervento operativo.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere direttamente all'espletamento del servizio in parola o affidandolo ad altra Ditta a spese della Ditta appaltatrice, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta appaltatrice;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta di uno più servizi affidati, senza giustificato motivo;
- c) comportamento scorretto persistente degli operatori nei confronti degli utenti;
- d) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- e) continua ed ingiustificata violazione degli orari concordati con il responsabile dell'ufficio comunale competente;
- g) inosservanza degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- h) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- i) accumulazione di penali di valore superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 15 giorni da inoltrarsi tramite P.E.C. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, il Comune potrà dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente per il danno subito.

Con la risoluzione del contratto, per i motivi sopraindicati, sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'Amministrazione comunale potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario originario; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi (art. 122 comma 5 D.Lgs. 36/2023).

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dal Comune di Arezzo rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per quanto sopra non riportato trova completa applicazione l'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

ART. 27 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio in oggetto, ai sensi della vigente normativa;
- venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 25 (Subappalto e cessione dell'appalto).

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra Ditta, rimanendo salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna (salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 122 D. Lgs. 36/2023).

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata tramite P.E.C. ai sensi di legge. Alla Ditta appaltatrice verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non potrà essere inferiore a giorni 15 (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della nota di contestazione del fatto.

Ulteriori clausole risolutive espresse sono le seguenti:

- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010;
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del presente capitolato (Legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale);
- mancato rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del DLgs 165/01, approvato con DPR 62/13, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo" che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

ART. 28 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023, il Comune di Arezzo ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio, senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quello di seguito sotto indicato.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta, da effettuarsi con raccomandata a mezzo P.E.C. e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.

Alla Ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, il pagamento delle prestazioni eseguite fino a momento, oltre ad un indennizzo pari a 1/10 (un/decimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla base di quanto previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Null'altro è riconosciuto alla Ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

ART. 29 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 121 D.Lgs. 36/2023, il servizio potrà essere sospeso dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), qualora ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente come previsto o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

E' fatto divieto all'aggiudicatario interrompere/sospendere l'esecuzione del servizio.

ART. 30 – PENALITA'

Tutte le infrazioni derivanti dalle disposizioni del presente capitolato (mancato espletamento del servizio anche per una sola volta, effettuazione del servizio in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, oppure in difformità da ogni altro ordine attinente alla qualità dello stesso, incluso utilizzo di personale o mezzi giudicati non idonei), accertate dal competente Ufficio comunale, saranno comunicate all'Appaltatore, il quale dovrà

produrre eventuali controdeduzioni, nei termini assegnati.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni inviate non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Comune potrà essere applicata una penalità variabile - a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione - da € 100,00 (cento) ad € 1.000,00 (mille). Ciò tenuto conto della gravità dell'infrazione, calcolata su insindacabile decisione dell'Amministrazione comunale, sia in relazione al danno subito dagli utenti o all'immagine dell'Amministrazione, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà altresì corrisposto alcun corrispettivo all'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 D. Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, sarà applicata una penale pari a 1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo ed in base all'entità delle conseguenze con un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Ai fini di applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dal ricevimento della contestazione formale, per la presentazione in forma scritta di memorie e controdeduzioni, fermo restando la volontà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni adottate siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

Dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

Il Comune comunicherà tramite P.E.C. le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione.

Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. Il Comune di Arezzo si rivale anche sulla cauzione o su altri crediti della Ditta appaltatrice.

Qualora l'aggiudicatario ritardi, non effettui o sospenda, anche in parte, il servizio oggetto dell'appalto, il Comune ha la facoltà di provvedere diversamente - ed a proprie spese - alla continuazione del servizio incaricando altra Ditta specializzata, anche a prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta aggiudicataria inadempiente ed applicando alla medesima la relativa spesa.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fidejussoria.

ART. 31 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione e sino alla scadenza contrattuale.

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero intervenire dalla data di aggiudicazione e sino alla scadenza contrattuale.

ART. 32 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del medesimo decreto.

ART. 33 - CONTROVERSIE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Arezzo (AR).

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti durante le fasi di gara saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. L'Amministrazione effettua le comunicazioni all'indirizzo di PEC indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante il sistema START.

L'aggiudicatario opererà il trattamento dei dati personali e particolari di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto della presente affidamento, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. A tal riguardo, tra il Comune di Arezzo e l'Aggiudicatario verrà sottoscritto idoneo atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR.

ART. 35 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Direttore dell'Ufficio servizi sociali Dott.ssa Paola Garavelli, e-mail p.garavelli@comune.arezzo.it - giusto provvedimento dirigenziale n. 223 del 05/02/2024.

II RUP

(Dott.ssa Paola Garavelli)